SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1570)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

(V. *Stampato Camera n.* **3164**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 novembre 1985

Assegnazione alle Comunità europee di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1985, sotto forma di contributi non rimborsabili

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappre-

sentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alla Comunità, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, valutato in lire 431 miliardi, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie » e, quanto a lire 31 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.